



REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING

Versione REV.0

Adozione 15.12.2023

Sommario

1. Scopo	2
2. Definizioni	2
3. La Segnalazione Whistleblowing	3
4. Requisiti della Segnalazione Whistleblowing	4
5. Soggetti Legittimati	4
6. Il Canale Interno - La Piattaforma Web	5
7. Il Gestore WB delle Segnalazioni	5
8. Gestione della Segnalazione WB	6
8.1. Ricezione della segnalazione e invio dell'avviso di ricevimento	6
8.2. Valutazione preliminare della segnalazione	6
8.3. Istruttoria e accertamento della Segnalazione WB	7
8.4. Segnalazioni in ambito 231/01 e coinvolgimento ODV	7
8.5. Riscontro al Segnalante	8
8.6. Conservazione delle Segnalazioni WB	8
9. Segnalazione Whistleblowing ricevuta attraverso un mezzo diverso e/o da soggetti diversi	8
10. Segnalazioni anonime	9
11. Segnalazioni Ordinarie	9
12. Gestione di Segnalazioni in conflitto di interessi	10
13. Procedimenti disciplinari conseguenti a Segnalazioni WB	10
14. Segnalazione esterna, divulgazione pubblica, denuncia	11
15. Misure a protezione del Segnalante	12
15.1. Riservatezza	12
15.2. Divieto di atti ritorsivi	12
15.3. Limitazioni di responsabilità per il Segnalante	13
16. Sistema sanzionatorio	14
17. Formazione e diffusione	15
18. Protezione dei dati personali	15
19. Revisione e aggiornamento	17



1. Scopo

Il presente regolamento disciplina l'effettuazione, la ricezione e la gestione delle segnalazioni interne di illeciti effettuate ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 di "attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

Il regolamento definisce, in particolare, gli elementi essenziali di contenuto e le modalità della segnalazione e i compiti dei soggetti preposti alla ricezione e alla gestione della segnalazione.

Resta fuori dall'ambito del regolamento il procedimento disciplinare eventualmente attivato dalla Società, per il tramite delle funzioni deputate, all'esito dell'approfondimento effettuato sulla segnalazione.

Il regolamento non si occupa delle segnalazioni esterne (verso ANAC) né delle divulgazioni pubbliche, per le quali occorre fare riferimento al D.lgs. 24/2023 e alle informazioni pubblicate sul sito dell'ANAC.

Il regolamento ha rilevanza ai fini del Modello Organizzativo di Gestione ex art 6 D.lgs. 231/01 adottato dalla Società, di cui si intende parte integrante per quanto riguarda la gestione delle segnalazioni interne, le sanzioni applicabili e il divieto di ritorsione in relazione alle stesse.

2. Definizioni

"Società": il termine identifica la SKILLS CONSULTING srl – P.IVA/CF 05152490651

"Decreto": il termine identifica il D.lgs. n. 24/2023.

"GDPR": il termine identifica il Regolamento EU 679/2016

"Segnalante": il termine indica la persona fisica che effettua una Segnalazione Whistleblowing ai sensi del Decreto e del presente regolamento e che, conseguentemente, riceve le tutele anch'esse previste nel Decreto e nel presente regolamento.

"Segnalato": il termine identifica il soggetto o ognuno dei soggetti menzionati nella Segnalazione WB come persona alla quale la violazione è attribuita.

"Persone Coinvolte": il termine identifica i soggetti diversi dal Segnalato implicate nella Segnalazione WB.

"Soggetti Collegati": il termine identifica i soggetti per i quali sono applicabili le stesse tutele che il Decreto prevede per il Segnalante, ovvero: (i) i facilitatori; (ii) persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante o legate allo stesso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; (iii) colleghi di lavoro che hanno con il Segnalante un rapporto abituale e corrente; (iv) enti di proprietà del Segnalante o per i quali lo stesso lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

"Canale Interno": il termine identifica il canale di segnalazione interna istituito dalla Società per ricevere le Segnalazioni WB in forma riservata anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia.

"Piattaforma Web": il termine identifica il prodotto denominato Whistlelink fornito dalla Whistleblowing Solutions AB ("Fornitore") con cui la Società ha sottoscritto un contratto di licenza d'uso.

"Segnalazione Whistleblowing" o "Segnalazione WB": il termine identifica le segnalazioni, comunque pervenute, rientranti nel campo di applicazione del Decreto.



“**Gestore WB**”: il termine identifica la persona o l’organismo o comitato incaricato dalla Società di gestire le Segnalazioni WB, con l’obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite.

“**Destinatario di Garanzia**”: il termine identifica la persona o l’organismo o comitato incaricato dalla Società di gestire le Segnalazioni WB nei soli casi in cui il Gestore WB coincida con il Segnalante, il segnalato o comunque sia coinvolto nella segnalazione stessa.

“**Segnalazione Ordinaria**”: il termine identifica le segnalazioni comunque pervenute, anonime o meno, estranee al campo di applicazione del Decreto e che non determinano in capo alla Società ed al Gestore WB gli obblighi di indagine, seguito e riscontro previsti dal Decreto, né quelli di riservatezza e protezione contro atti ritorsivi che lo stesso Decreto pone in favore del Segnalante, dei Soggetti Collegati e delle Persone Coinvolte.

3. La Segnalazione Whistleblowing

La Segnalazione Whistleblowing può consistere in informazioni su violazioni già commesse o che si ritiene possano esserlo sulla base di elementi concreti, nonché su condotte volte ad occultarle o nasconderle.

Possono essere riportati anche sospetti, purché fondati e in buona fede.

Deve trattarsi di informazioni su comportamenti, atti od omissioni di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza **nel contesto lavorativo**, intendendosi per tale non soltanto quello relativo ad un rapporto di lavoro in senso stretto con la Società, ma a qualsiasi relazione qualificata con essa, anche non ancora instaurata o già conclusa.

Non viene richiesto al Segnalante di dimostrare in modo completo la commissione di un illecito, ma le Segnalazioni WB devono essere quanto più possibile circostanziate. Allo stesso tempo, si invitano i Segnalanti a non attuare attività di investigazione che possano esporli individualmente.

Nello specifico, possono essere oggetto di Segnalazione WB comportamenti atti o missioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’azienda e che consistono in:

1. condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 o violazioni del modello di organizzazione e gestione della Società;
2. (anche se non rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01) illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori:
 - a) appalti pubblici;
 - b) servizi prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - c) sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti;
 - d) tutela dell’ambiente;
 - e) radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - f) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - g) salute pubblica;
 - h) protezione dei consumatori;
 - i) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
3. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea così come indicati nel Decreto;
4. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui



fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società, così come indicati nel Decreto;

5. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'unione nei settori indicati nei numeri 1), 2) e 3).

Non verranno trattate come Segnalazione WB:

- le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (ad esempio voci di corridoio);
- le contestazioni, rivendicazioni, richieste legate a un interesse di carattere personale del Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o ai propri rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate, che possono essere comunicate e/o gestite, eventualmente, come Segnalazione Ordinaria.

4. Requisiti della Segnalazione Whistleblowing

Nella Segnalazione WB devono risultare chiari i seguenti elementi:

- la tipologia di rapporto giuridico tra il Segnalante e la Società;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto segnalato;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il Segnalato.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti segnalati, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Le generalità del Segnalante non sono necessarie qualora la segnalazione avvenga attraverso la Piattaforma Web (cfr. par. 10).

È vietato l'inoltro di segnalazioni contenenti espressioni ingiuriose o con finalità puramente diffamatorie o calunniose o di natura discriminatoria, in quanto riferite a età, sesso, razza, orientamento sessuale, salute, nazionalità, lingua, credo religioso, opinioni politiche.

5. Soggetti Legittimati

Sono legittimati a presentare una Segnalazione WB:

- i lavoratori dipendenti e autonomi della Società;
- i liberi professionisti e i consulenti;
- i lavoratori e collaboratori che svolgono la propria attività presso soggetti che forniscono beni o servizi alla Società;
- i volontari e i tirocinanti;
- gli azionisti, e le persone con funzione di direzione amministrazione, controllo, vigilanza o di rappresentanza, anche in via di fatto.

Le disposizioni si applicano anche quando il rapporto giuridico con il Segnalante:

- non è ancora iniziato, se le informazioni sulla violazione sono state acquisite dal Segnalante durante le fasi di selezione o nella fase precontrattuale;
- è terminato, se le informazioni sulla violazione sono state acquisite dal Segnalante durante lo svolgimento del rapporto.



6. Il Canale Interno- La Piattaforma Web

La Società ha istituito il Canale Interno per l'effettuazione, l'invio, la gestione e l'archiviazione delle Segnalazioni WB.

Il Canale Interno consente di effettuare Segnalazioni WB sia in forma scritta ~~che in forma orale~~, da remoto e in presenza, e di gestirle in ogni caso attraverso l'utilizzo della Piattaforma Web, accessibile tramite l'URL

<https://skills.whistlelink.com/>

La Piattaforma Web è concepita come un ambiente virtuale sicuro, dove l'invio e la gestione delle Segnalazioni WB avvengono nel rispetto totale della riservatezza, coinvolgendo tutti i soggetti e le informazioni pertinenti. Per garantire ciò, il Gestore WB dà priorità al trattamento delle Segnalazioni WB attraverso le funzioni della Piattaforma Web. Questo include, a titolo esemplificativo, la conservazione dei dati, la registrazione delle attività, e le comunicazioni con soggetti rilevanti o esponenti aziendali, che si debbano eventualmente coinvolgere nella valutazione delle segnalazioni o informare delle stesse.

La Società ha verificato che la Piattaforma Web possiede i requisiti tecnici e di funzionamento necessari a garantire il rispetto della riservatezza. In particolare, la piattaforma web consente l'invio in modalità informatica di segnalazioni in forma scritta ~~e orale~~ e garantisce anche tramite strumenti di crittografia la riservatezza dell'identità del Segnalante, del Segnalato, delle Persone Coinvolte, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

In caso di futura sostituzione del Fornitore o del prodotto, dovrà essere verificato il possesso dei medesimi requisiti.

Istruzioni dettagliate sull'uso della Piattaforma Web sono poste a conoscenza dei potenziali Segnalanti tramite pubblicazione di materiale informativo sul sito della Società e nella homepage della Piattaforma Web, nonché, per quanto riguarda il personale della Società, tramite formazione dedicata.

Segnalazioni scritte

Le Segnalazioni WB possono essere effettuate per iscritto attraverso la Piattaforma Web, tramite la compilazione di questionari che guidano il Segnalante nella comunicazione delle informazioni rilevanti ai fini della gestione della segnalazione.

Segnalazioni orali

~~Le Segnalazioni WB possono essere effettuate in forma orale attraverso la registrazione di un messaggio vocale all'interno della Piattaforma Web, che viene pseudonimizzato dalla stessa tramite camuffamento della voce e, successivamente, ricevuto dal Gestore WB.~~

~~In alternativa, su richiesta del Segnalante, la Segnalazione WB può avvenire, sempre in forma orale, mediante un incontro diretto con il Gestore WB, fissato entro 7 giorni dalla richiesta. In questo caso, la segnalazione viene verbalizzata dal Gestore WB e sottoscritta dal Segnalante. Successivamente essa viene inserita all'interno della Piattaforma Web, tramite la funzione di inserimento manuale di nuova segnalazione da parte del Gestore WB.~~

7. Il Gestore WB delle Segnalazioni

Nel rispetto di quanto previsto all'art. 4, comma 2 del Decreto, tenendo conto delle attività svolte e del proprio assetto organizzativo, la Società ha deciso di affidare la gestione del Canale Interno al Responsabile dell'Area Legale.



Il Gestore WB dispone di un budget annuale di € 3.000,00 che può essere liberamente utilizzato per le attività di gestione e valutazione delle Segnalazioni, compresa la richiesta di consulenze a professionisti esterni.

8. Gestione della Segnalazione WB

8.1. Ricezione della segnalazione e invio dell'avviso di ricevimento

Entro sette giorni dalla ricezione di una qualsiasi segnalazione, il Gestore WB deve inviare al Segnalante un **avviso di ricevimento**, che non rappresenta una valutazione del contenuto della segnalazione ma serve solo per informarlo della corretta ricezione.

L'avviso di ricevimento viene inviato attraverso la Piattaforma Web, anche i fini della registrazione e tracciabilità dell'adempimento. Nel caso di segnalazione avvenuta tramite incontro diretto, l'invio dell'avviso avviene previo inserimento della segnalazione stessa nella Piattaforma Web.

8.2. Valutazione preliminare della segnalazione

Non qualsiasi segnalazione pervenuta attraverso il Canale interno costituisce una Segnalazione WB e non è detto che una Segnalazione WB possa pervenire solo tramite il Canale Interno (cfr. par. 9).

Comunque sia pervenuta la segnalazione, il Gestore WB deve per prima cosa accertare se si tratti di una Segnalazione WB o di una Segnalazione Ordinaria.

Si rammenta che il presente regolamento si applica alle sole Segnalazioni Whistleblowing.

Preliminarmente, quindi, il Gestore WB deve valutare se ricorrono i seguenti requisiti:

- il Segnalante è un soggetto legittimato a presentare una Segnalazione WB (cfr. par. 5);
- la segnalazione è attinente al contesto lavorativo;
- l'oggetto della segnalazione rientra negli ambiti previsti dal Decreto (cfr. par. 3).

Una volta accertato che la segnalazione rientra nel perimetro del whistleblowing, il Gestore WB deve valutarne l'ammissibilità al fine di accordare al Segnalante le tutele previste.

Una Segnalazione WB può essere considerata inammissibile se:

- mancano dettagli essenziali del fatto segnalato;
- gli elementi di fatto sono manifestamente infondati;
- l'esposizione è troppo generica per essere compresa dal Gestore WB o dagli uffici competenti;
- viene fornita solo documentazione, senza specifica segnalazione di violazioni.

Ove la Segnalazione WB non sia adeguatamente circostanziata, il Gestore WB può chiedere elementi integrativi al Segnalante tramite la funzione di comunicazione della Piattaforma Web o anche di persona, ove il Segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

La decisione di chiedere l'integrazione è rimessa al prudente apprezzamento del Gestore WB, il quale deve valutare, tra l'altro, possibili motivi di inopportunità legati alla necessità di proteggere la riservatezza del Segnalante. In ogni caso, tale decisione non può essere intesa come integralmente suppletiva rispetto ad una segnalazione completamente deficitaria.

Se la segnalazione non rientra nel perimetro del whistleblowing o è inammissibile, il Gestore WB provvede all'**archiviazione**, salvo inoltre alle altre funzioni competenti per la prosecuzione della gestione come Segnalazione Ordinaria (cfr. par. 11), garantendo comunque la tracciabilità delle motivazioni e la riservatezza di tutte le persone implicate.



8.3. Istruttoria e accertamento della Segnalazione WB

Se la segnalazione rientra nel perimetro whistleblowing ed è ammissibile, il Gestore WB avvia un'attività istruttoria per valutarne la fondatezza, nonché per comprendere la natura e il contesto dei fatti segnalati, garantendo tempestività e rispetto dei principi di obiettività, competenza e diligenza professionale.

Per fondatezza si intende la verosimile (probabile) esistenza del fatto illecito segnalato.

A titolo esemplificativo, l'istruttoria può svolgersi:

- acquisendo direttamente gli elementi informativi necessari alle valutazioni attraverso l'analisi della documentazione/informazioni ricevute;
- attraverso il coinvolgimento di altre strutture aziendali o anche di soggetti specializzati esterni (es. specialisti IT) in considerazione delle specifiche competenze tecniche e professionali richieste;
- effettuando audizione di eventuali soggetti interni/esterni.

Tali attività di istruttoria e di accertamento spettano esclusivamente al Gestore WB.

Nel caso in cui sia necessario coinvolgere nelle attività di accertamento altri soggetti interni o esterni alla Società, compreso l'Organismo di Vigilanza, devono essere assicurate le cautele di cui al successivo paragrafo 15.1 al fine di adempiere agli obblighi di riservatezza.

Gli accertamenti dovrebbero essere svolti con l'intento di raccogliere elementi ed evidenze ulteriori ed autonomi rispetto alla Segnalazione WB, in modo da poter prescindere dal consenso del Segnalante a comunicare la sua identità al Segnalato in caso sia necessario procedere con azioni disciplinari (cfr. par. 13).

Sono irrilevanti, e non devono essere indagati, i motivi che hanno portato il Segnalante a segnalare.

Una volta completata l'attività di accertamento, il Gestore WB può:

- archiviare la Segnalazione WB perché infondata, motivandone le ragioni;
- dichiarare fondata la Segnalazione WB e relazionare su quanto accertato.

Al Gestore WB non compete alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti disciplinari.

Ove il Gestore WB dovesse ravvisare la fondatezza della Segnalazione WB, esso deve rivolgersi immediatamente agli organi preposti interni. A tal riguardo si rammenta che sul Gestore WB non incombe alcun obbligo di denuncia all'Autorità e che i suoi compiti cessano con l'informativa ufficiale ai suddetti organi.

Di conseguenza, non compete al Gestore WB, ma è rimesso unicamente a tali organi preposti:

- decidere se disporre ulteriori approfondimenti di tipo investigativo;
- attivare direttamente un procedimento disciplinare;
- rivolgersi alle Autorità competenti.

8.4. Segnalazioni in ambito 231/01 e coinvolgimento ODV

Qualora la Segnalazione WB dovesse avere ad oggetto violazioni del Decreto 231/01 o violazioni del Modello Organizzativo 231/01 adottato dalla Società, il Gestore WB ne informa l'Organismo di Vigilanza attraverso un flusso informativo, senza indicare l'identità del segnalante ed omettendo altri particolari attraverso i quali essa potrebbe essere svelata.

Attraverso i flussi informativi, l'OdV deve:

- poter avere notizia delle Segnalazioni WB rilevanti ai sensi del Decreto 231/01, affinché possa svolgere la propria attività di vigilanza, eventualmente anche prendendo parte all'istruttoria del Gestore WB o, quantomeno, rimanendo informato del suo andamento e delle relative conclusioni;
- essere aggiornato sull'attività complessiva di gestione delle Segnalazioni WB al fine di accertare il corretto funzionamento del *sistema whistleblowing* quale presidio facente parte del Modello Organizzativo 231/01.

8.5. Riscontro al Segnalante

Il Gestore WB deve fornire un riscontro al Segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o - in mancanza di tale avviso - entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di sette giorni per l'avviso di ricevimento.

Non è necessario concludere l'attività di accertamento entro i tre mesi, considerando che possono sussistere fattispecie che richiedono, ai fini delle verifiche, un tempo maggiore. Pertanto, si tratta di un riscontro che, alla scadenza del termine indicato, può essere definitivo se l'istruttoria è terminata oppure di natura interlocutoria se l'istruttoria non è ancora ultimata.

Alla scadenza dei tre mesi, il Gestore WB può comunicare al Segnalante:

- l'avvenuta archiviazione della Segnalazione WB, motivandone le ragioni;
- l'avvenuto accertamento della fondatezza della Segnalazione WB e la sua trasmissione agli organi interni competenti;
- l'attività svolta fino a questo momento e/o l'attività che intende svolgere.

In tale ultimo caso, al Segnalante dovrà essere dato ulteriore riscontro del successivo esito finale dell'istruttoria.

8.6. Conservazione delle Segnalazioni WB

Tutte le fasi dell'attività di accertamento devono essere sempre tracciate e archiviate correttamente, utilizzando prioritariamente la funzione di archivio storico della Piattaforma Web, ove possibile. In ogni caso, tutta la documentazione relativa alla segnalazione dovrà essere conservata in un archivio informatico e/o cartaceo accessibile solo al Gestore WB.

Le Segnalazioni WB e la relativa documentazione sono conservate per un massimo di 5 anni dalla comunicazione dell'esito finale della valutazione (cfr. par. 18).

9. Segnalazione Whistleblowing ricevuta attraverso un mezzo diverso e/o da soggetti diversi

Se una segnalazione viene inviata attraverso un mezzo diverso dal Canale Interno e/o viene comunque ricevuta da un soggetto diverso dal Gestore WB, ma è chiaro che il Segnalante ha inteso effettuare una Segnalazione WB (per espressa indicazione in tal senso o perché diversamente risultante) essa deve essere inoltrata al Gestore WB entro sette giorni dal ricevimento, in maniera riservata.

Laddove le informazioni contenute nella segnalazione siano sufficienti a identificare o comunque contattare il Segnalante, il Gestore WB lo invita a reiterare la Segnalazione WB attraverso il Canale Interno. In caso di assenso, i successivi contatti tra il Gestore WB ed il Segnalante (avviso di ricevimento, richieste di integrazione, riscontro, ecc.) avvengono attraverso le funzioni di comunicazione della Piattaforma Web e l'iter di gestione della Segnalazione WB prosegue come indicato nei paragrafi precedenti.



Qualora il Segnalante non sia identificabile, o non sia possibile contattarlo o pur contattato non acconsenta a reiterare la Segnalazione WB attraverso il Canale Interno, il Gestore WB, ai soli fini di archiviazione e tracciamento dell'attività comunque eseguita, iscrive autonomamente la segnalazione nella Piattaforma Web tramite la funzione di inserimento manuale, come segnalazione anonima.

Al pari di ogni altra segnalazione anonima (cfr. par. 10), tale segnalazione potrà essere trattata come una Segnalazione Ordinaria.

Laddove possibile, anche il soggetto che ha ricevuto erroneamente la segnalazione informa il Segnalante di averla inoltrata al Gestore WB.

10. Segnalazioni anonime

Si intende per segnalazione anonima la segnalazione dalla quale non è possibile ricavare l'identità del Segnalante.

Quando utilizza la Piattaforma Web, il Segnalante ha la possibilità di scegliere se effettuare una “**segnalazione riservata**”, che consente la conoscenza della sua identità e dei dati di contatto solo al Gestore WB, o se effettuare una “**segnalazione anonima**”, che permette al Segnalante di non comunicare al Gestore WB la propria identità e i propri dati di contatto.

In questo caso il Segnalante “anonimo” ha comunque la facoltà di interagire con il Gestore WB, mediante scambio di messaggi ed eventuali documenti, accedendo alla Piattaforma Web con l'utilizzo del codice di segnalazione rilasciato dal sistema a conclusione della segnalazione.

Le segnalazioni inviate tramite la Piattaforma Web utilizzando la funzione di “segnalazione anonima” **sono considerate Segnalazioni WB** purché adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni, relazionandoli a contesti determinati. Per esse si applica la procedura di gestione descritta nel paragrafo 8 che precede.

Le segnalazioni anonime inviate attraverso forme e mezzi diversi **non sono considerate Segnalazioni WB**. Il Gestore WB le inserisce comunque nella Piattaforma Web attraverso la funzione di inserimento manuale, affinché possano essere ritrovate nel caso in cui il Segnalante anonimo venisse successivamente identificato e subisse ritorsioni. In questo caso, se dettagliata e supportata da documentazione adeguata, la segnalazione anonima può essere trattata come Segnalazioni Ordinaria¹.

Si evidenzia che anche laddove una segnalazione sia anonima ai fini whistleblowing, non per questo ci si troverà necessariamente ad effettuare un trattamento di dati anonimi dal punto di vista delle norme sulla protezione dei dati personali. Difatti, il Segnalante che abbia ommesso di indicare o rendere disponibile la propria identità (e/o i propri recapiti di contatto) potrebbe anche risultare identificabile attraverso altri dettagli ricavabili dalla segnalazione, con la conseguenza che le sue informazioni dovrebbero comunque essere trattate nel rispetto delle norme richiamate dall'art. 13 del Decreto.

11. Segnalazioni Ordinarie

Qualora una segnalazione, anche se ricevuta attraverso il Canale Interno, sia estranea al perimetro del Whistleblowing (cfr. par. 3), essa deve essere gestita come una Segnalazione Ordinaria e, quindi, secondo le diverse procedure stabilite dalla Società per tali casi.

¹ Secondo le Linee Guida ANAC approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 che hanno fornito una prima interpretazione delle norme contenute nel Decreto, le segnalazioni anonime possono essere trattate alla stregua di una segnalazione ordinaria.



Una Segnalazione Ordinaria non determina in capo alla Società ed al Gestore WB gli obblighi di indagine, seguito e riscontro previsti dal Decreto, né quelli di riservatezza e protezione contro atti ritorsivi che lo stesso Decreto pone in favore del Segnalante, dei Soggetti Collegati e delle Persone Coinvolte.

Il Gestore WB si cura di far pervenire la Segnalazione Ordinaria alla funzione competente a gestirla e ad informare l'autore della segnalazione, laddove possibile, nel caso in cui questa sia trattata come Segnalazione Ordinaria, dando anche una sintetica spiegazione dei motivi.

~~12. Gestione di Segnalazioni in conflitto di interessi~~

~~Nell'ipotesi in cui il Gestore WB coincida con il Segnalante, con il Segnalato o sia comunque coinvolto nella Segnalazione WB e/o nei fatti segnalati, la Segnalazione WB può essere inviata all'Organismo di Vigilanza che la gestisce ed istruisce in applicazione del Decreto e del presente regolamento.~~

~~In tal caso, la Segnalazione WB segue un percorso alternativo: essa viene inviata tramite posta ordinaria (in busta chiusa e anonima), preferibilmente raccomandata, indirizzata a: _____ via _____ "all'attenzione dell'ODV", con la dicitura ben evidente sulla busta "Riservato Segnalazioni" o altre analoghe.~~

~~I plichi ricevuti vengono protocollati dall'Ufficio preposto, il quale non è autorizzato ad aprirli. Nella busta dovrà essere inserita la dettagliata segnalazione anonima e un'ulteriore busta chiusa e sigillata contenente i propri estremi identificativi, ciò al fine di consentire la separazione dei dati identificativi dal contenuto della segnalazione e di potere associare quest'ultima all'identità del segnalante solo nei soli casi strettamente necessari.~~

~~Le successive comunicazioni tra il Segnalante e l'ODV avvengono attraverso lo stesso mezzo postale.~~

13. Procedimenti disciplinari conseguenti a Segnalazioni WB

La Società intende la Segnalazione WB come una specifica allerta che serve ad attivare gli accertamenti previsti nel presente regolamento, i quali possono condurre all'instaurazione di procedimenti disciplinari nei confronti dei soggetti che siano stati individuati come autori delle violazioni segnalate.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 12 comma 5 del Decreto, *Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.*

Di regola, il Segnalato non dovrebbe essere messo a conoscenza dell'esistenza di una Segnalazione WB a proprio carico, tutte le volte in cui la contestazione disciplinare sia sufficientemente fondata tramite accertamenti ulteriori rispetto alla Segnalazione WB, anche se conseguenti alla stessa.

Gli accertamenti dovrebbero essere svolti con l'intento di raccogliere elementi ed evidenze ulteriori ed autonomi rispetto alla Segnalazione WB, in modo da poter prescindere dal consenso del Segnalante a comunicare la sua identità al Segnalato in caso sia necessario procedere con azioni disciplinari.

In caso contrario, ove fosse necessario per la contestazione disciplinare rivelare l'identità del Segnalante al Segnalato e il primo non avesse già acconsentito, il Gestore WB tenterà di ottenere il consenso del Segnalante prima di procedere.



In caso di mancato consenso, l'azione disciplinare che non sia adeguatamente sorretta da accertamenti e altri elementi ulteriori rispetto alla Segnalazione WB non potranno essere esercitata.

14. Segnalazione esterna, divulgazione pubblica, denuncia

Il Decreto prevede che la segnalazione di violazione rientranti nel perimetro del Whistleblowing possano essere effettuate, oltre che attraverso il Canale Interno, anche nelle diverse modalità di seguito descritte, ferma l'applicazione dei presidi a protezione del Segnalante e delle altre persone implicate, in quanto compatibili con le modalità della segnalazione.

Per le Violazione in ambito 231/01 e per le violazioni del Modello Organizzativo adottato dalla Società, è utilizzabile solo in Canale Interno.

Segnalazione esterna

È possibile indirizzare una segnalazione esterna direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) se, al momento della presentazione della specifica segnalazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- il Canale Interno non è attivo o non è conforme alla legge;
- il Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna, che non ha avuto seguito entro tre mesi dalla data in cui le è stato trasmesso l'avviso di ricevimento, oppure se non ha ricevuto tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione WB interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che correrebbe un rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione da segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'indirizzo Internet, nell'ambito del sito ANAC, al quale collegarsi per effettuare una segnalazione esterna è il seguente: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

Divulgazione Pubblica

Per divulgazione pubblica si intende la divulgazione tramite la stampa, mezzi elettronici o altri mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Il Segnalanti può effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

- ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna, ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Denuncia all'Autorità giudiziaria

Il Decreto prevede anche, oltre alle modalità sopra esposte, la possibilità di presentare denuncia all'Autorità necessaria, nel rispetto delle normali modalità previste normativamente.

15. Misure a protezione del Segnalante

Il Decreto protegge il Segnalante attraverso:

- La riservatezza della sua identità;
- il divieto di atti ritorsivi nei suoi confronti;
- la limitazione della sua responsabilità per la rilevazione o diffusione di alcune tipologie di informazioni protette.

Tutte le misure esposte nel presente paragrafo e nei suoi sottoparagrafi si applicano anche in caso di Segnalazione Esterna e di divulgazione.

Tali misure di protezione si applicano non solo al Segnalante ma anche ad altri soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, in ragione del ruolo assunto o della particolare vicinanza o rapporto con il Segnalante. In particolare, si tratta dei seguenti soggetti:

- **facilitatore**, ovvero la persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- persone del **medesimo contesto lavorativo** del Segnalante e che sono legate a esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- **colleghi di lavoro** del Segnalante che lavorano **nel medesimo contesto lavorativo** e che hanno con lui un rapporto abituale e corrente;
- **enti di proprietà** - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria con terzi - del Segnalante;
- **enti presso** i quali il Segnalante **lavora**.

Per la corretta individuazione di tali soggetti, anche ai fini di garantire la riservatezza e le tutele agli stessi accordate, nell'ambito del processo di istruttoria della Segnalazione WB, il Gestore WB chiede al Segnalante di indicare esplicitamente l'esistenza di tali soggetti.

15.1. Riservatezza

La Società si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni riguardanti i Segnalanti, le Persone Coinvolte e i Segnalati. Durante la gestione della Segnalazione WB, la loro identità è conosciuta soltanto dal Gestore WB.

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso Segnalante, a persone diverse dal Gestore WB. Tale disposizione comprende l'identità delle altre persone implicate nella Segnalazione WB. Il rispetto della riservatezza sussiste anche nel caso in cui l'identità del Segnalante sia solo ipotizzata.

Si rammenta che nel procedimento penale l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti di cui all'art. 329 c.p.p.

Quanto alla riservatezza del Segnalante nel procedimento disciplinare a carico del Segnalato, si rinvia al par. 13 del presente regolamento.

15.2. Divieto di atti ritorsivi

È fatto divieto a chiunque di compiere qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del Segnalante, dei facilitatori e degli altri Soggetti Collegati, intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche



solo tentato o minacciato, che si verifichi nel contesto lavorativo e che determini – in via diretta o indiretta – un danno ingiusto ai soggetti stessi.

La violazione del divieto comporta le sanzioni disciplinari di cui al successivo paragrafo 16.

Gli atti ritorsivi eventualmente adottati sono comunque nulli *ex lege*.

Il Segnalante che ritenga di aver subito una ritorsione, anche tentata o minacciata, come conseguenza di una Segnalazione WB può rivolgersi all'ANAC, che dovrà accertare il nesso di causalità tra la ritorsione e la Segnalazione WB e, quindi, adottare i conseguenti provvedimenti.

Affinché sia riconosciuta tale forma di tutela, il Decreto prevede le seguenti condizioni:

- che il Segnalante al momento della segnalazione (interna o esterna) o della divulgazione pubblica o della denuncia avesse “fondato motivo” di ritenere le informazioni veritiere e rientranti nel perimetro applicativo della disciplina;
- che la segnalazione, divulgazione o denuncia sia stata effettuata secondo la disciplina prevista dal Decreto.

All'ANAC possono rivolgersi anche i Soggetti Collegati che abbiano subito ritorsioni.

La protezione accordata al Segnalante viene meno:

- qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o nel caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- in caso di responsabilità civile per lo stesso titolo per dolo o colpa grave.

In entrambe le ipotesi alla persona segnalante o denunciante verrà irrogata una sanzione disciplinare.

L'ANAC ha precisato che laddove la sentenza di condanna in primo grado dovesse essere riformata in senso favorevole al Segnalante nei successivi gradi di giudizio, quest'ultimo potrà ottenere nuovamente la tutela prevista dalla normativa solo a seguito del passaggio in giudicato della pronuncia che accerta l'assenza della sua responsabilità penale per i reati di calunnia e/o diffamazione commessi con la segnalazione/denuncia/divulgazione, ovvero della sua responsabilità civile per lo stesso titolo.

Non sono sufficienti ad escludere l'applicazione degli strumenti di tutela la sola instaurazione di un processo penale per i reati di diffamazione o di calunnia, in seguito alla segnalazione, divulgazione pubblica, o denuncia, né la sussistenza di una colpa lieve nell'ambito della responsabilità civile.

15.3. Limitazioni di responsabilità per il Segnalante

Ulteriore tutela riconosciuta dal Decreto al Segnalante è la limitazione della sua responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni, che altrimenti lo esporrebbero a responsabilità penali, civili e amministrative.

In particolare, il Segnalante non sarà chiamato a rispondere né penalmente, né in sede civile e amministrativa:

- di rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);
- di rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
- di rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
- di violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.);
- di violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;



- di violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- di rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Il Decreto pone tuttavia due condizioni all'operare delle suddette limitazioni di responsabilità:

- al momento della rivelazione o della diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per svelare la violazione oggetto di Segnalazione WB;
- la Segnalazione WB sia effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto per beneficiare della tutela contro le ritorsioni (fondati motivi per ritenere veritieri i fatti segnalati, la violazione sia tra quelle segnalabili e siano rispettate le modalità e le condizioni di accesso alla segnalazione).

Va evidenziato, quindi, che la limitazione opera se le ragioni alla base della rivelazione o diffusione non sono fondate su semplici illazioni, voci di corridoio, fini vendicativi, opportunistici o scandalistici.

In ogni caso, occorre considerare che non è esclusa la responsabilità per condotte che:

- non siano collegate alla Segnalazione WB;
- non siano strettamente necessarie a rivelare la violazione;
- configurino un'acquisizione di informazioni o l'accesso a documenti in modo illecito.

Ove l'acquisizione si configuri come un reato - si pensi all'accesso abusivo a un sistema informatico o a un atto di pirateria informatica - resta ferma la responsabilità penale e ogni altra responsabilità civile, amministrativa e disciplinare del Segnalante.

Sarà viceversa non punibile, ad esempio, l'estrazione (per copia, fotografia, asporto) di documenti cui si aveva lecitamente accesso.

16. Sistema sanzionatorio

La Società prevede le sanzioni disciplinari descritte di seguito nei confronti di coloro che si rendono responsabili degli illeciti oggetto del presente regolamento.

Tali sanzioni integrano quelle previste dal Modello Organizzativo 231/2001 adottato dalla Società, cui si rinvia per quanto qui non riportato.

Sanzione	Condotta
Rimprovero verbale o scritto	Inoltro di segnalazioni contenenti espressioni ingiuriose o con finalità puramente diffamatorie o calunniöse o di natura discriminatoria, in quanto riferite a età, sesso, razza, orientamento sessuale, salute, nazionalità, lingua, credo religioso, opinioni politiche.
Multa fino a 3 ore	Segnalazioni infondate, effettuate con colpa lieve. Violazione delle disposizioni del presente regolamento che disciplinano la ricezione delle segnalazioni da parte di persone non autorizzate a riceverle.
Sospensione fino a 3 giorni	Commissione di illeciti e/o di violazione delle misure di tutela del Segnalante e degli altri soggetti, compresa la riservatezza e segnalazioni infondate, effettuate con colpa grave.
Licenziamento	Commissione di illeciti e/o di violazione delle misure di tutela del Segnalante o degli altri soggetti e/o di segnalazioni infondate,

	effettuate con dolo, nonché in caso di progettazione e/o attuazione di atti di ritorsione, discriminatori o penalizzanti, diretti o indiretti, nei confronti del Segnalante o dei Soggetti Collegati.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. Formazione e diffusione

Al fine di garantire una gestione consapevole, accurata e professionale delle Segnalazioni WB, la Società organizza, con cadenza annuale (o maggiore in caso di modifiche significative delle procedure di segnalazione), occasioni di sensibilizzazione e formazione sui temi di cui al presente regolamento.

La formazione potrà avere contenuti diversi secondo i destinatari a cui essa è rivolta.

Tra le competenze che dovranno essere diffuse a tutto il personale, rientrano, a titolo esemplificativo:

- il perimetro oggettivo e soggettivo di applicazione del Decreto e del presente regolamento;
- la capacità di redigere una valida Segnalazione WB, dotata dei relativi requisiti;
- le modalità di funzionamento del Canale Interno;
- la capacità di distinguere una Segnalazione WB anche in assenza di espressa indicazione da parte del Segnalante;
- la capacità di gestire l'eventuale ricezione di una Segnalazione WB al di fuori del Canale Interno;
- la conoscenza delle alternative alla segnalazione attraverso il Canale Interno e le relative condizioni;
- la conoscenza dei diritti di seguito e di tutela anti-ritorsiva;
- i divieti di ritorsione previsti dalla legge;
- le conseguenze della scelta tra "segnalazione riservata" e "segnalazione anonima".

La formazione avanzata per i soggetti autorizzati, incluso il Gestore WB, dovrebbe coprire, inoltre, i seguenti ambiti:

- l'approfondimento del funzionamento della Piattaforma Web;
- l'approfondimento del presente regolamento e delle istruzioni impartite dalla Società;
- la tutela della riservatezza del Segnalante, e delle altre persone implicate nella Segnalazione WB;
- le modalità di conduzione delle indagini e di gestione dei rapporti con il Segnalante;
- l'estensione del dovere di indagine e gli obbligo di riporto a conclusione delle stesse;
- l'approfondimento degli aspetti legati alla protezione dei dati personali e all'adempimento degli obblighi dettati dal GDPR.

Infine, la Società provvede a diffondere, sia all'interno che all'esterno della propria organizzazione, istruzioni di tipo pratico sull'utilizzo del Canale Interno ai fini di segnalazione, curandosi di fare in modo che tale documentazione sia accessibile anche attraverso il sito internet e la stessa Piattaforma Web.

18. Protezione dei dati personali

Il ricevimento e la gestione delle segnalazioni - rientranti o meno nel perimetro del whistleblowing - determinano in capo alla Società, un trattamento dei dati personali di natura comune, particolare (ex "dati sensibili") e giudiziari (quali condanne penali e reati) relativi a tutte le persone fisiche - identificate o identificabili - a vario titolo implicate nelle vicende segnalate.

Tale trattamento, di cui è titolare la Società, è necessario per dare attuazione agli obblighi di legge previsti dalla disciplina *whistleblowing* la cui osservanza è condizione di liceità del trattamento ex art. 6, par. 1, lett. c) e parr. 2 e 3, art. 9, par. 2, lett. b) e artt. 10 e 88 del GDPR.



In ragione della particolare delicatezza delle informazioni potenzialmente trattate, della vulnerabilità degli interessati nel contesto lavorativo, nonché dello specifico regime di riservatezza dell'identità del Segnalante previsto dal Decreto, **presenta rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati** e, pertanto, la Società si cura di mantenere sempre aggiornata la **valutazione d'impatto sulla protezione dei dati**, c.d. DPIA prevista dall'art. 35 del GDPR e dall'art. 13, co. 6 del Decreto.

Tutti i soggetti interni della Società che trattino dati personali nel contesto del procedimento di gestione delle segnalazioni devono ricevere espressa autorizzazione e specifica formazione/istruzione.

I soggetti esterni che trattino dati personali nell'ambito del procedimento di gestione delle segnalazioni, compreso il fornitore della piattaforma web, il Gestore WB e di Destinatario di Garanzia, fintantoché esterni, rivestono, invece, la figura di responsabile del trattamento; il loro rapporto con la Società è gestito ai sensi dell'art. 28 del GDPR ed è disciplinato da un accordo scritto o altro atto giuridico recante, tra l'altro:

- le caratteristiche del trattamento affidato al responsabile, con particolare riguardo alla natura, alle finalità e alla durata del trattamento, al tipo di dati personali e alle categorie di interessati;
- gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento;
- le istruzioni per il trattamento dei dati da parte del responsabile.

Indipendentemente da ogni altra istruzione più specifica impartita dalla Società, qualunque soggetto che tratta i dati contenuti nelle segnalazioni, deve:

- i. garantire che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati senza indugio;
- ii. trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente, raccogliendo o conservando i dati solo al fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni;
- iii. assicurare che i dati siano esatti e, se necessario, aggiornati, provvedendo a cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti relativi alla specifica segnalazioni;
- iv. conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione;
- v. effettuare il trattamento avendo sempre presente la necessità di garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali;

Quanto al punto sub *i*. si evidenzia che le linee guida ANAC del 13 luglio 2023 hanno precisato come “...il principio di minimizzazione [...] debba essere interpretato in modo restrittivo, limitando l'applicabilità della previsione ai soli casi sia palese la assoluta irrilevanza di parti della segnalazione che contengono dati personali rispetto alla vicenda segnalata, restando salve le norme di settore in materia di conservazione degli atti.”

Quanto agli **obblighi di informazione** ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, la Società si adegua a quanto precisato nelle linee guida ANAC, secondo cui è necessario “[...] rendere ex ante ai possibili interessati (ad es. segnalanti, segnalati, persone interessate dalla segnalazione, facilitatori, ecc.) un’informativa sul trattamento dei dati personali mediante la pubblicazione di documenti informativi ad esempio tramite sito web, piattaforma, informative brevi in occasione dell'utilizzo degli altri canali previsti dal decreto. Nella fase di acquisizione della segnalazione e della eventuale successiva istruttoria non devono invece essere fornite informative ad hoc ai vari soggetti interessati diversi dal segnalante. Laddove all'esito



dell'istruttoria sulla segnalazione si avvia un procedimento nei confronti di uno specifico soggetto segnalato, a quest'ultimo va naturalmente resa un'informativa ad hoc.

A garanzia della riservatezza del Segnalante, è vietato l'utilizzo di sistemi di tracciamento degli accessi ai canali di segnalazione (sia a quello interno che a quello esterno). Il sistema informatico della Società è configurato in modo da escludere la registrazione dei file di log relativi alla connessione alla Piattaforma Web e al canale di segnalazione esterno (cfr. par. 14) attraverso apparecchiature ad esso collegate, anche in modalità wi-fi.

Al fine di evitare l'uso improprio di dati relativi alle segnalazioni, invece, è consentito il tracciamento delle attività svolte dal Gestore WB e da qualsiasi altro soggetto autorizzato sulla Piattaforma Web. Tali registrazioni sono conservate per un periodo di sei mesi.

Il Segnalato e le Persone Coinvolte, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito di una Segnalazione WB, non possono esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento), né proporre un reclamo al Garante Privacy, poiché dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza del Segnalante.

19. Revisione e aggiornamento

Il presente regolamento è sottoposto a revisione con cadenza almeno biennale e deve essere prontamente aggiornato in caso di significative modifiche organizzative o normative.

Le revisioni devono essere approvate dall'organo amministrativo della Società.